



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

Ordinanza n. 38... - 24 AGO. 2018

Taglio siepi, rami e arbusti e mantenimento ripe lungo le strade comunali

IL VICESINDACO

Ravvisata la necessità di tutelare le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati da siepi e piantagioni varie e da quelli derivanti da attività di coltivazione dei fondi o per altra ragione;

Ricordato che i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono o limitano la visibilità della segnaletica e/o interferiscono in qualsiasi modo con la sua corretta fruibilità e funzionalità, di curare il mantenimento dei fossi stradali di scolo e le ripe, sia a valle che a monte delle medesime, al fine di prevenire danni, franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale ne invada la sede;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Costatata ed accertata la necessità assoluta e inderogabile di addivenire al taglio delle siepi, degli arbusti e dei rami delle piante che, dai fondi privati, si protendono sulle sedi delle strade Comunali, tali da creare pericoli per la pubblica incolumità;

Al fine di preservare la sicurezza della circolazione stradale;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione od uso confinanti con le strade comunali di:

1. mantenere le siepi, i rami delle piante ed ogni altro tipo di vegetazione permanentemente regolate in modo tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale, evitare restringimenti della sede stradale, assicurare la piena visibilità delle aree viabili e garantire la leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
2. rimuovere, nel più breve tempo possibile, fango e terra, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altro motivo vengano a cadere sulla sede stradale;
3. assicurare la regolare manutenzione delle ripe dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà ne invada la sede;
4. rimuovere dai fossi stradali di scolo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Avverte, altresì, che l'inosservanza del presente provvedimento, entro il termine iniziale di giorni 15 dalla data di pubblicazione, ed il successivo costante e permanente rispetto dei suoi contenuti, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada e dalla normativa vigente in materia, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, di ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguente possibilità di eseguire d'ufficio i lavori, le cui spese saranno poste a carico degli inadempienti.


Il Messo Notificatore è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio di Polizia Municipale;
- Responsabile Area Tecnica del Comune;
- Stazione Carabinieri di Buccino;
- Stazione Carabinieri Forestale.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, li 24/08/2018



IL VICESINDACO
di ~~ssa~~ Maria Trimarco

Luigi Trimarco